

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA
TRA REGIONE TOSCANA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - DIREZIONE GENERALE UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA- ED ANCI TOSCANA**

Visto il documento "Atto di Raccomandazioni del 25 novembre 2005 contenente le Linee-Guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico", predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero della Salute;

Vista la nota inoltrata, in data 9 ottobre 2006, all'Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con la quale richiede la elaborazione di un documento che possa supportare le scuole nella regolamentazione di queste esigenze sanitarie;

Vista la DGRT n. 112 del 20 febbraio 2012 avente ad oggetto: "Approvazione schemi di accordo di collaborazione: Accordo di collaborazione per la somministrazione dei farmaci a scuola. Accordo di collaborazione sul diabete giovanile per favorire l'inserimento del bambino con diabete in ambito scolastico";

Vista l'intesa tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la Federazione Regionale Toscana degli Ordini dei Medici sulle certificazioni mediche in ambiente scolastico novellato in data 08 gennaio 2015;

Considerata l'efficacia del vigente accordo che regola questo settore in modo da porre in Toscana i Dirigenti delle singole istituzioni scolastiche statali e paritarie in condizioni di adottare delle prassi uniformi;

Sentite le OO.SS. regionali rappresentative del comparto scuola.

PREMESSO CHE:

1. l'esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico è da tempo all'attenzione delle Istituzioni (Comuni, Province, Amministrazioni Scolastiche, AUSL competenti) e delle Associazioni delle famiglie che ne seguono da tempo l'evoluzione con appositi studi di fattibilità;
2. la presenza di casi che possono comportare episodi acuti per i quali il mancato intervento tempestivo della somministrazione del farmaco potrebbe essere fatale per l'alunno richiama pressantemente all'attenzione delle istituzioni coinvolte la centralità dell'alunno e la conseguente consapevolezza della priorità di tutelarne la salute e il benessere e pone la necessità urgente di predisporre un accordo di collaborazione, il più possibile condiviso tra i soggetti istituzionali coinvolti nella tutela della salute degli studenti, che individui un percorso di intervento nelle singole situazioni;
3. è necessario adottare misure di prevenzione ambientale e comportamentale utili a mitigare i fattori di rischio per tutte le patologie, in particolare nel caso di malattie respiratorie ed allergiche gravi, per prevenire eventi potenzialmente fatali;
4. per regolamentare in modo unitario percorsi d'intervento e di formazione in tutti i casi in cui,

in orario scolastico, si registri la necessità di somministrare i farmaci sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio della AUSL, i soggetti istituzionali coinvolti convengono di sottoscrivere il presente accordo.

CONSIDERATO CHE:

1. in alcuni casi il soccorso e l'assistenza di alunni che necessitano della somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
2. la somministrazione di un farmaco può essere erogata da parte di personale adulto non sanitario nei casi in cui essa si configuri come un'attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene nella somministrazione, in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
3. tale attività di soccorso e l'assistenza devono sempre rientrare in un Piano Terapeutico stabilito da sanitari della AUSL, la cui omissione può causare gravi danni alla persona;
4. la prestazione di soccorso e l'assistenza deve essere supportata da una specifica "formazione in situazione" riguardante le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza;
5. nei casi in cui il soccorso e l'assistenza debbano essere prestate da personale in possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecnica, la AUSL, in raccordo con la Regione Toscana, individuerà le modalità atte a garantire l'assistenza sanitaria qualificata durante l'orario scolastico.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Piano Terapeutico e criteri adottati dalle AUSL della Regione Toscana per autorizzare la somministrazione di farmaci in orario scolastico)

- I farmaci a scuola possono essere somministrati dal personale scolastico agli studenti solo nei casi autorizzati dai Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di Libera Scelta e/o dai Medici di Medicina Generale, tramite autorizzazione recante la certificazione medica dello stato di malattia dell'alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile; l'autorizzazione è integrata da uno specifico Piano Terapeutico (PT).
- L'autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei genitori degli studenti o degli esercenti la patria potestà o degli studenti stessi, se maggiorenni, che presentano ai medici la documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso.

Nella richiesta di somministrazione del farmaco i genitori, o gli esercenti la patria potestà o gli studenti stessi, se maggiorenni devono dichiarare anche:

- di essere consapevoli che nel caso in cui la somministrazione sia effettuata dal personale scolastico resosi disponibile, lo stesso non ha competenze, né funzioni sanitarie;

- di autorizzare il personale della scuola a somministrare il farmaco e di sollevarlo da ogni responsabilità derivante dalla somministrazione del farmaco stesso.

I criteri a cui si atterranno i medici per rilasciare le autorizzazioni sono:

- l'assoluta necessità con riferimento ai tempi entro i quali deve avvenire la somministrazione;
- la somministrazione indispensabile in orario scolastico in quanto trattasi di farmaco salvavita o indispensabile;
- la somministrazione non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto somministratore, né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco.

L'autorizzazione, contenente la dichiarazione della presenza di tutti i suddetti criteri, deve essere integrata da uno specifico Piano Terapeutico (PT), predisposto dallo stesso soggetto che rilascia l'autorizzazione, che conterrà necessariamente ed esplicitati in modo chiaramente leggibile:

- nome e cognome dello studente;
- nome commerciale del farmaco;
- descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco (con l'attivazione della formazione in situazione in casi specifici);
- dose da somministrare;
- modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- durata della terapia.

I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale o lo studente, se maggiorenne, al momento dell'iscrizione o del trasferimento/passaggio ad altra Istituzione Scolastica, consegneranno al Dirigente Scolastico, unitamente al modulo di autorizzazione integrato dal PT (rilasciati dai Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di Libera Scelta e/o Medici di Medicina Generale) e ai farmaci prescritti (in confezione integra da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento), il proprio consenso scritto alla somministrazione dei farmaci in orario scolastico.

Art. 2

(Piano di Intervento Personalizzato e azioni del Dirigente Scolastico)

Il Dirigente Scolastico, acquisita la richiesta ed il consenso scritto dei genitori o degli esercenti la patria potestà o dello studente, se maggiorenne, e il modulo di autorizzazione integrato dal PT rilasciato dagli organi competenti, valutata la fattibilità organizzativa:

- costruisce con tempestività, insieme alla AUSL, uno specifico Piano di Intervento Personalizzato (PIP), comprensivo di procedure tese a garantire una corretta conservazione dei farmaci, la formazione degli operatori scolastici disponibili, nonché la tutela della privacy;
- individua il gruppo di operatori scolastici (docenti, non docenti, personale educativo/assistenziale) che si rendano volontariamente disponibili per la somministrazione del farmaco salvavita nelle situazioni in cui ciò sia necessario;

- individua il gruppo di operatori scolastici (docenti, non docenti, personale educativo/assistenziale) che si rendano volontariamente disponibili, per la somministrazione di farmaci indispensabili in orario scolastico;
- cura l'esecuzione di quanto indicato nel PIP (se nel caso, coinvolgendo anche la famiglia o lo studente), dopo aver individuato gli operatori scolastici disponibili e dopo la necessaria formazione, attraverso corsi di formazione per addetti al primo soccorso e, qualora necessario, corsi per la somministrazione di farmaci salvavita a cura delle Aziende USL territorialmente competenti, le quali sono tenute ad attivarli a titolo gratuito, senza alcun onere a carico della scuola.

Art. 3

(Somministrazione dei farmaci e/o auto-somministrazione)

Fermo restando quanto già indicato nel presente Accordo di collaborazione, vista la maggiore autonomia degli studenti di fascia d'età compresa tra i quattordici e i diciassette anni, si conviene sulla possibilità di prevedere per questi studenti l'auto somministrazione dei farmaci autorizzati dalla AUSL e il coinvolgimento degli studenti stessi nel Programma d'Intervento che li riguarda.

Al compimento della maggiore età degli studenti, i Programma d'Intervento in atto potranno essere proseguiti.

Per casi specifici riguardanti alunni di età inferiore ai 14 anni, di intesa con l'USL e la famiglia, si può prevedere nel Progetto d'Intervento l'auto somministrazione.

Art. 4

(Programma d'Intervento atto a superare le criticità)

Nei casi in cui si presentassero criticità nella messa in opera del presente accordo di collaborazione per inadeguatezza dei locali scolastici ovvero per assenza di disponibilità alla somministrazione da parte del personale scolastico ovvero per assenza degli operatori professionali qualificati necessari per garantire l'assistenza sanitaria, il Dirigente Scolastico richiede alla ASL territorialmente competente e alla Regione Toscana di concordare la soluzione organizzativa in grado di far fronte al verificarsi della criticità.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, il Dirigente Scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale o agli studenti stessi, se maggiorenni, e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Resta comunque prescritto il ricorso al SSN di Pronto Soccorso nei casi nei quali si ravvisi una situazione di Emergenza o quando non sia possibile applicare il Piano Terapeutico o questo risulti inefficace.

Art. 5

(Somministrazioni di competenza diretta della AUSL)

Qualora la somministrazione del farmaco preveda il possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecnica, la competenza al riguardo spetta all'AUSL, che individuerà il personale e le modalità atte a garantire l'assistenza sanitaria qualificata durante l'orario scolastico.

La ASL territorialmente competente a tal riguardo concorderà con la Regione Toscana la soluzione organizzativa in grado di far fronte al verificarsi dell'emergenza.

Art. 6

(Durata)

La durata della validità del presente accordo è triennale.

Art. 7

(Monitoraggio e verifica)

Le Parti convengono di effettuare la verifica dell'efficacia del presente accordo annualmente.

Tale verifica terrà conto delle informazioni statistiche registrate dalle scuole e dalle AUSL e dalle Associazioni in merito a frequenza dei casi, tipologia, soluzioni adottate e problematiche evidenziate.

A tal fine è istituito un Tavolo Permanente di confronto delle parti al quale partecipano i sottoscrittenti e le figure che saranno ritenute necessarie e competenti per i temi trattati.

Firme dei sottoscrittenti:

Regione Toscana

.....

Ufficio Scolastico Regionale

.....

ANCI Toscana

.....

Firenze.....